SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2419-A

RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE STANISCIA)

Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchè misure urgenti in materia di protezione civile

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro delle finanze

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

e col Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1996

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Pareri:

- della 1ª Commissione permanente ..... » 12
- della 5ª Commissione permanente ..... » 13
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali ..... » 15

Emendamenti proposti dalla Commissione ..... » 16

Disegno di legge ..... » 28

Testo del decreto-legge ..... » 29

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento legislativo oggi al nostro esame è il decreto-legge n. 560 del 29 dicembre 1995, recante «interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche misure urgenti in materia di protezione civile». In questo provvedimento, più in particolare nei primi dieci articoli, si stabiliscono le forme di intervento a favore di quelle regioni e di quelle località interessate da alluvioni, eventi sismici e dissesti idrogeologici nell'anno 1995. Negli articoli 11, 12, 13 si dettano disposizioni ulteriori riguardanti precedenti calamità; negli ultimi articoli, invece, troviamo misure urgenti in materia di protezione civile e disposizioni puntuali per proroga di termini ed adeguamenti a decisioni della Corte costituzionale.

Molte sono le località interessate, quasi tutte le regioni italiane, e durante l'esame del provvedimento in Commissione il campo di intervento si è ulteriormente esteso.

Con questo provvedimento si intende intervenire, attraverso contributi ed altre forme di agevolazioni, a favore delle imprese, delle aziende agricole, dei privati cittadini, degli enti pubblici che hanno subito danni, al fine di agevolare e favorire la ripresa produttiva, di alleviare i disagi individuali e di evitare tensioni sociali. Nel presente decreto si precisa in modo chiaro che non si tratta di un indennizzo dello Stato ai privati per i danni subiti, ma di un contributo che lo Stato dà agli interessati per promuovere la ripresa economica dei comprensori investiti dalle calamità e per alleviare i disagi sociali delle popolazioni colpite.

In base ad una stima fatta dalle Regioni e dalle prefetture interessate i danni ammontano a circa mille miliardi.

La somma impegnata con il decreto n. 560 per l'anno 1996 era di circa 87 miliardi di lire, aumentata non di molto in sede di Commissione, e che rimane insufficiente per gli interventi che si rendono necessari. Si aggiunga, inoltre, che la legge n. 225 del 1992 ha avuto una insoddisfacente attuazione: le regioni, eccetto qualcuna, non hanno prodotto una legislazione propria in materia di protezione civile ne hanno stanziato fondi per intervenire in caso di calamità. Gli unici interventi, quindi, sono quelli che gravano sullo Stato. Va anche detto, però, che ai poco più di 100 miliardi impegnati con questo provvedimento devono aggiungersi le somme messe in bilancio come dotazione ordinaria: si pensi al fondo di solidarietà per l'agricoltura e a quelle già impegnate con altri provvedimenti ma non spese per difficoltà procedurali o per mancanza di richieste.

Nell'articolo 1 si individuano le regioni e le località interessate dagli eventi calamitosi nonchè i giorni in cui gli eventi stessi si sono verificati e si rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite.

All'articolo 1 sono stati accolti emendamenti volti ad estendere l'ambito di applicazione del decreto alle alluvioni toscane del novembre e del dicembre scorsi, a quelle piemontesi (Valsesia e Chivasso) del settembre 1995 ed a quelle dell'Emilia Romagna del dicembre 1995. Anche gli eventi sismici di Lucca e La Spezia sono stati considerati, così come il dissesto idrogeologico del marzo 1995 a Civitacampomarano.

Nell'articolo 2 si individuano gli interventi (contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di 300 milioni) a favore delle imprese industriali, commerciali, artigianali e di ser-

vizio per favorire la ripresa delle attività produttive. Si attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma di lire 30 miliardi per l'anno 1996. Il Ministero stesso interverrà in base al decreto-legge n. 1334 del 1951, convertito dalla legge n. 50 del 1952, e successive integrazioni e modificazioni, e alle procedure di cui al terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto. La somma stanziata è chiaramente insufficiente tenuto conto dei danni che sono stati stimati intorno ai 180 miliardi. Forse sarebbe stato utile coinvolgere l'ente Regione.

All'articolo 2 sono stati accolti emendamenti volti a considerare anche le imprese turistiche, nonchè ad incrementare di 10 miliardi la somma assegnata al Ministero dell'industria per l'anno 1996. Anche il termine per la presentazione di domande di ammissione al contributo per la ripresa dell'attività produttiva è stato prorogato da 90 a 120 giorni.

Nell'articolo 3 si prevedono gli interventi a favore delle aziende e delle cooperative agricole nonchè interventi per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione ricomprese nelle zone interessate dalle calamità. Per l'erogazione dei fondi si applicano le procedure di cui alla legge n. 185 del 1992. I fondi impegnati sono solo 10 miliardi, somma molto esigua, e comunque per far fronte alla richiesta di circa 240 miliardi si prevede anche la possibilità di ricorrere alla dotazione ordinaria del fondo di solidarietà nazionale per l'agricoltura di cui alla legge n. 185 del 1992.

Nell'articolo 4 si stabiliscono l'entità dei contributi, le procedure e le condizioni per poter accedere agli stessi da parte dei privati proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo e non abitativo distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali. La concessione dei contributi è subordinata a diverse condizioni, in particolare:

a) che le unità immobiliari siano state legalmente edificate ovvero legalizzate e regolarmente accatastate. Si intendono regolarmente accatastate anche quelle unità immobiliari per le quali siano state anche solo iniziate le procedure;

b) che le unità immobiliari risultino distrutte o gravemente danneggiate e che per esse il sindaco abbia emanato ordinanza di sgombero. La indeterminatezza dell'espressione: «gravemente danneggiate» è superata dal fatto che si ritengono gravemente danneggiati tutti quegli edifici per cui il sindaco ha emesso ordinanza di sgombero.

Nell'articolo 5 si ripete quanto stabilito dall'articolo 4 ma con riferimento ad eventi sismici. Al comma 3 si chiarisce cosa si intende con l'espressione: «miglioramento sismico». È evidente che questa definizione si riferisce ai provvedimenti di cui al presente decreto. Gli stanziamenti previsti per gli articoli 4 e 5, anche se non sufficienti, sono certamente più adeguati alle esigenze stimate dagli organi competenti rispetto a quelli previsti negli articoli 2 e 3. È importante anche sottolineare il fatto che le regioni, qualora i fondi messi a disposizione non fossero impegnati per gli interventi di cui al medesimo articolo 5, possono utilizzarli per il miglioramento sismico di edifici pubblici.

All'articolo 5 si è inteso precisare, con un emendamento, che l'utilizzazione di somme da parte delle regioni per il miglioramento sismico degli edifici pubblici strategici non riguarda quelli demaniali ovvero dello Stato, in quanto in tal caso la competenza resta del Provveditorato alle opere pubbliche.

Nell'articolo 6 si prevede un intervento puntuale per far fronte alle conseguenze di un dissesto idrogeologico verificatosi nel Comune di Camaiore (Lucca). Si ripete quanto stabilito negli articoli 4 e 5. Di nuovo vi è il fatto che il contributo può essere dato anche per la costruzione o l'acquisto di una nuova unità immobiliare. Va anche sottolineato il fatto che qui la somma impegnata, gestita dal Comune, è quasi pari alla stima dei danni. Non è chiaro il senso dell'ultimo periodo del comma 4 riguardante l'autorizzazione al Comune a modificare gli strumenti urbanistici.

Nell'articolo 7 si dà potere al Dipartimento della protezione civile di emettere ordinanze per far fronte a situazioni di emergenza anche in deroga alle vigenti disposizioni mettendo a disposizione dello stesso Dipartimento la somma di lire 30 miliardi a fronte di una esigenza molto più elevata. Molte sono state le perplessità avanzate dai Senatori in sede di esame del provvedimento in Commissione a questo proposito. Le perplessità erano motivate dal fatto che in passato gli organi competenti hanno fatto un cattivo uso di questo potere di ordinanza con conseguenze negative sul territorio e l'ambiente e sul piano della moralità pubblica.

All'articolo 7 due emendamenti accolti dalla Commissione prevedono l'assegnazione di ulteriori somme al Dipartimento della protezione civile, in considerazione di recenti calamità originate dal dissesto idrogeologico: si tratta delle calamità che hanno colpito la regione Calabria (10 miliardi di lire) e della frana di Corniglio (1.800 milioni di lire); in tale ultimo caso è anche autorizzata la potestà ordinatizia del Dipartimento, per consentire l'applicazione immediata del piano di emergenza predisposto dal prefetto di Parma.

Dopo l'articolo 7, è stato poi accolto un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo recante un contributo straordinario all'Istituto nazionale di geofisica per l'attività svolta nel corso del 1995: esso ammonta a 6 miliardi e mezzo di lire e riguarda i programmi triennali di collaborazione scientifica approvati dalla Commissione grandi rischi e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università.

Con l'articolo 8 si dà alle regioni, alle provincie, ai comuni ed alle comunità montane la possibilità, per far fronte ai danni subìti dai beni di propria pertinenza, di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino al limite di 50 miliardi a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dai decreti-legge n. 328 e n. 646 del 1994.

All'articolo 8 un emendamento riduce a 20 miliardi il limite di impegno dell'ammortamento dei mutui ventennali che gli enti locali - nel cui territorio si sono verificate talune delle calamità naturali di cui all'articolo 1 - sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti; alla Conferenza Stato-Regioni compete la conseguente riduzione proporzionale dei piani di riparto vigenti per le medesime risorse finanziarie, che sono detratte dalle autorizzazioni di spesa di cui ai predetti decreti-legge.

Nell'articolo 9 si stabilisce che i contributi non sono cumulabili con altre provvidenze erogate da altri enti pubblici.

Dopo l'articolo 9 è stato introdotto dalla Commissione un emendamento che conferisce all'Autorità di bacino del Tevere uno stanziamento di 2 miliardi per opere concernenti il Trasimeno, nonchè di collegamento tra bacini idrici volte a prevenire e contenere il dissesto idrogeologico.

Tra i numerosi emendamenti accolti, nella seduta notturna del 7 febbraio 1996, dalla Commissione, volti ad introdurre limitate modifiche dei contenuti del decreto-legge n. 560 del 1995, nessuno va in controtendenza rispetto ai pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente in merito alla copertura finanziaria. Ai primi nove articoli, tuttavia, previo nulla osta della 5ª Commissione, sono stati accolti taluni emendamenti che incrementano le autorizzazioni di spesa di lire 20 miliardi: all'articolo 10 - recante la copertura finanziaria dei primi articoli del decreto - si renderebbe pertanto opportuna una norma di coordinamento, volta ad aggiornare l'onere ivi previsto con i nuovi dati contabili derivanti dagli emendamenti sui quali la 5ª Commissione ha espresso il proprio nulla osta. Una tale proposta, accolta dalla Commissione, rischia però di introdurre una duplicazione di copertura, visto che gli emendamenti sostanziali già recano al loro interno i mezzi con cui far fronte alla maggiore spesa: il relatore, pertanto, piuttosto che presentare una norma pleonastica, preannuncia che ritirerà tale riformulazione dell'articolo 10, riservandosi di ripresentarla in sede di coordinamento finale in Assemblea - dopo l'approvazione degli emendamenti - corredandola con l'indicazione delle norme sostanziali di mag-

giore spesa la cui copertura è spostata all'articolo 10.

Negli articoli 11, 12 e 13 si dettano norme integrative riferite a precedenti provvedimenti legislativi riguardanti eventi alluvionali avvenuti prima del 1995. In sintesi si facilitano le procedure di spesa, si rendono spendibili le somme già stanziate e si aumentano gli stanziamenti a valere su somme già impegnate da precedenti leggi, ma non spese.

All'articolo 11 la Commissione ha approvato emendamenti volti anzitutto a riscrivere il comma 2. La spesa di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 691 del 1994, è stata diversificata in base ai benefici erogati: il contributo a fondo perduto del 90 per cento alle imprese danneggiate dalle alluvioni del Nord d'Italia e del Molise, nel settembre-ottobre 1993, da un lato; il contributo del 30 per cento, e nel limite massimo di 300 milioni cadauna, alle imprese danneggiate da alluvioni nel Molise nel 1994, nel Nord d'Italia nel giugno 1992 e nel maggio-luglio 1994, in Toscana nell'autunno 1992 ed a Genova nel settembre 1991. Conseguentemente, è stata incrementata di 20 miliardi di lire la spesa di 40 miliardi originariamente di competenza della Conferenza Stato-regioni, ai sensi del citato decreto-legge: a seguito della riformulazione del comma 2, la platea di destinatari ed il tipo di benefici erogabili sono parzialmente diversi dall'originario testo del decreto-legge, ma certo la spesa non è meno coperta di quanto fosse nell'emendamento 11.5 (nuovo testo), sul quale la 5ª Commissione permanente aveva espresso parere di nulla osta.

Un ulteriore comma aggiuntivo ha incrementato di 20 miliardi lo stanziamento per gli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 364 del 1995, diminuendo corrispondentemente la previsione di spesa prevista dallo stesso decreto per interventi di deflusso delle acque. Infine, norme interpretative sono state introdotte per estendere ai comuni contermini la nozione di trasferimento d'impresa danneggiata e per chiarire l'applicabilità delle provvidenze previste dal decreto-legge n. 691 del 1994 all'intero territorio delle regioni individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994.

Articoli aggiuntivi sono proposti dalla Commissione per disciplinare le procedure inerenti agli interventi per le zone terremotate della Sicilia orientale del 1991, sia in termini di coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile e degli enti di ricerca, sia come aggiornamento dei dati parametrici per il computo dei contributi da riconoscere.

All'articolo 12 la Commissione ha accolto emendamenti che, oltre a porre un termine per la presentazione delle domande di cui al comma 5, incidono sulla normativa esistente per le zone alluvionate del novembre 1994: si riconosce anche alle imprese cessate il contributo a fondo perduto; si introducono o si prorogano taluni termini per le domande di benefici; si sancisce l'applicabilità del contributo anche a talune categorie di beni mobili, distrutti o danneggiati. Infine, si incide sulla normativa concernente l'utilizzo di personale di leva nei comuni alluvionati del novembre 1994, estendendo tale possibilità a tutti quelli compresi nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 17 gennaio 1995 e prorogandola a tutto il 1996: a tale ultimo proposito, occorre precisare che si dà una più accelerata possibilità di conversione ad una norma già presente nel decreto-legge n. 10 dell'8 gennaio 1996.

Dopo l'articolo 13, la Commissione ha accolto un emendamento che eleva a 200 mila ECU il limite previsto dalla legge n. 1 del 1978 per la pubblicazione in appositi albi dell'ente appaltante di gare concernenti interventi di somma urgenza finalizzati alla tutela della pubblica utilità ed al ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, per i quali le amministrazioni interessate provvedono ai sensi dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto n. 350 del 1895.

Con l'articolo 14 si dettano norme per potenziare la capacità di risposta all'emergenza da parte del Dipartimento della protezione civile e per incentivare lo sviluppo

del volontariato, risorsa indispensabile nei momenti di emergenza dovuti a calamità.

All'articolo 14 la Commissione ha approvato emendamenti volti a fissare un termine per la predisposizione del piano di dislocazione di mezzi e materiali nelle aree a rischio, prevedendo anche l'affidamento in uso gratuito alle organizzazioni di volontariato; quanto ai beni inservibili, inoltre, il comma 2 è esteso ai beni mobili registrati.

Nell'articolo 15 si prorogano i termini per la definizione egli interventi a Napoli di cui alla legge n. 219 del 1981 e delle relative operazioni di rendicontazione.

Utilizzando accantonamenti di bilancio appositi, due articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15 approvati dalla Commissione stanziano 11 miliardi e 400 milioni per la ricostruzione nei comuni umbri della Valnerina, nonchè 1 miliardo e 500 milioni per le opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni delle Marche siti nella Valnerina. Ulteriori articoli aggiuntivi hanno stanziato 25 miliardi di contributo all'Osservatorio vesuviano, nonchè previsto la partecipazione del Dipartimento della protezione civile ad iniziative incentivanti la prevenzione del rischio sismico.

Nell'articolo 16, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte costituzionale, si opera un reintegro dei fondi ex Gescal.

L'emendamento accolto all'articolo 16 pone rimedio ad un mero errore formale del testo del decreto-legge, che recava un riferimento normativo inesatto che avrebbe potuto più utilmente essere corretto con l'annuncio di un *errata corrige* in Gazzetta Ufficiale.

Occorre tuttavia fare delle considerazioni conclusive, non per dire cose nuove, ma per ribadire la necessità di intervenire in futuro in modo diverso da come si è fatto finora.

Il provvedimento al nostro esame, che si auspica l'Assemblea approvi al più presto, è l'ultimo di una lunga serie per intervenire a calamità avvenute.

Nonostante la legge n. 183 del 1989, noi continuiamo ad intervenire dopo l'evento calamitoso, sempre spinti dalla necessità dell'emergenza, dall'urgenza di alleviare le sofferenze dei colpiti, dalla pressione dell'emozione generale dell'opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione di massa; ciò avviene, soprattutto, quando le calamità sono di grandi dimensioni ed hanno conseguenze catastrofiche: si pensi al terremoto dell'Irpinia o all'alluvione del 1994 in Valle Padana.

Gli interventi fatti a valle dell'evento calamitoso comportano una serie di conseguenze negative che sinteticamente possono essere così elencate:

a) vi sono sempre forti ritardi, a volte con effetti drammatici, per gli interventi urgenti e necessari; ciò in quanto la macchina organizzativa è lenta a mettersi in moto, perchè non è già pronta, ma deve costituirsi volta a volta e si forma in maniera diversa a seconda del tempo, del luogo e delle necessità;

b) tempi molto lunghi occorrono per arrivare all'erogazione degli aiuti finanziari, per sopperire alle urgenze e per stimolare la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle calamità. Avvenuto l'evento calamitoso, i comuni devono segnalarlo alle prefetture e alle regioni, queste alla Protezione civile; si passa, quindi, alla preparazione del decreto-legge e, successivamente, alla conversione dello stesso da parte del Parlamento. I tempi per arrivare alla concreta erogazione dei fondi a volte sono di anni; oggi stiamo discutendo di calamità avvenute un anno fa e questo provvedimento deve ancora essere approvato;

c) la stima dei danni è sempre provvisoria ed aleatoria, mancando parametri effettivi e un apparato che giudichi allo stesso modo in tempi e luoghi diversi; spesso i danni sono stimati in modo errato e di conseguenza le somme impegnate non sono corrispondenti alle reali esigenze oppure rimangono inutilizzate;

d) per ogni calamità si approva un provvedimento legislativo e spesso accade che i diversi provvedimenti stabiliscono procedure diverse e forme di aiuto differenziate: negli ultimi anni decine sono stati i provvedimenti legislativi approvati;

e) l'urgenza e la fretta portano all'approvazione di provvedimenti non chiari; di qui la necessità di successive modifiche ed integrazioni, che non fanno altro che generare ulteriore confusione; per fare un solo esempio, per l'alluvione del 1994 sono stati emanati 17 provvedimenti tra leggi e decreti-legge, per non parlare di tutti i decreti ministeriali e le ordinanze emessi a riguardo; di qui anche la necessità di continue proroghe;

f) la difficoltà di interpretare correttamente le norme, i molti e lunghi passaggi burocratici, i ritardi per l'arrivo dei finanziamenti, rendono tardivo ed inefficace l'intervento: quando il contributo o l'agevolazione arrivano, l'azienda, a volte, è già fallita o si è ripresa autonomamente;

g) questa situazione crea incertezza nei cittadini e negli operatori economici, nonchè disagi, soprattutto in coloro che sono rimasti vittime delle calamità; crea disuguaglianza tra i cittadini e gli operatori economici che sono stati danneggiati in epoche diverse da differenti calamità;

h) la necessità di intervenire con urgenza e quella di accelerare le procedure portano inevitabilmente ad abbassare la soglia dei controlli e spingono alle deroghe ed ai provvedimenti d'urgenza (anche nell'attuale decreto vi sono esempi a riguardo: si vedano gli articoli 6 e 7) con possibili conseguenze negative sul piano ambientale e morale; spesso l'evento calamitoso si trasforma in una occasione per fare affluire in certe zone finanziamenti straordinari, anche superiori a quelli che sono necessari per riparare i reali danni; essi, di frequente, vengono impegnati per realizzare opere che, invece di contribuire a rimuovere le cause delle calamità, aggravano le situazioni e creano le premesse per ulteriori e futuri disastri; l'affluire di soldi senza regole certe, la necessità di intervento continuo per accelerare le operazioni presso enti diversi e la necessità di continue deroghe portano, inoltre, al malgoverno ed alla poco corretta gestione del denaro pubblico;

i) fino ad oggi non solo si è intervenuto a valle, dopo i disastri, in clima di emergenza, ma spesso - invece di intervenire nel ripristino, nel rimediare ai danni per correggere gli errori passati - si approfitta dell'emergenza, del bisogno, della fretta, per fare ulteriori interventi speculativi e creare quindi il presupposto per futuri disastri e/o per speculazioni, o per creare i presupposti di future disgregazioni sociali. Eppure, una esondazione non può essere il motivo di escavazione indiscriminata in alveo; la necessità di costruire case dopo un terremoto non può essere l'occasione per speculazioni edilizie, per fenomeni di corruzione legati all'esecuzione di opere pubbliche, per edificazione in zone a rischio, in zone vincolate o in zone paesaggistiche;

l) il risultato di questo tipo di intervento ci ha portato alla situazione attuale: dopo l'approvazione di centinaia di provvedimenti, dopo la spesa negli ultimi 30 anni di circa 200 mila miliardi, ci ritroviamo oggi con una situazione non migliorata, ma peggiorata tanto che negli ultimi 15 anni abbiamo speso circa 8 mila miliardi all'anno, senza aver rimosso neanche in parte le cause che sono all'origine di molte calamità.

È già acquisito dalla coscienza di molti, e dalla ricerca scientifica, che la maggior parte delle calamità non è dovuta a fenomeni naturali eccezionali. L'uomo oggi ha a sua disposizione conoscenze e mezzi potenti per evitare una buona parte dei disastri che si verificano in seguito ad eventi naturali straordinari. Non bisogna sperare nella buona sorte; è necessario invece intervenire per evitare che i disastri accadano: infatti, se non si interviene in maniera decisa, in futuro la situazione è destinata a peggiorare.

Intorno ai molti eventi calamitosi, al dissesto idrogeologico, alle alluvioni, ai fenomeni di erosione, alle subsidenze, si discute - tra tecnici, pubblici amministratori, forze politiche e forze sociali - da tempo. Vi sono perdite umane, spreco di denaro pubblico, dissesto del territorio, ma non si riesce ad imboccare la strada giusta per prevenire queste calamità; anzi, il degrado ambientale cresce così come cre-

scono il dissesto idrogeologico e il numero e le dimensioni delle calamità.

Circa il 20 per cento del territorio italiano è soggetto a dissesto idrogeologico di grado medio o elevato; il 60 per cento dei comuni è stato colpito da dissesto o è minacciato direttamente da movimenti franosi.

Dal 1949 al 1979 il costo del dissesto è stato di 50.000 miliardi a valori correnti; tra il 1980 e il 1992 si sono spesi 9.000 miliardi l'anno a valori attuali; 200 mila sono i miliardi a valori attuali spesi negli ultimi 30 anni.

Molti sono le leggi e i decreti per far fronte alle calamità, infinite sono le interrogazioni, gli ordini del giorno, le mozioni presentate alla Camera e al Senato per sollecitare l'intervento degli organi competenti per fronteggiare le emergenze createsi in seguito alle calamità e per contribuire alla ripresa delle attività produttive.

La realtà è che fino al secolo scorso il consumo di acqua e di altre risorse, il consumo di spazio fisico da parte dell'uomo era limitato ed erano complessivamente i cicli idrologici e l'evoluzione geomorfologica a governare il globo terrestre; anche il rapporto acqua-terra non era influenzato in modo rilevante dall'attività umana.

Nel nostro secolo il consumo delle risorse naturali da parte dell'uomo è aumentato enormemente. In molti punti si è rotto l'equilibrio naturale e si sono messi in moto fenomeni che l'uomo non riesce a controllare. L'uso dell'acqua e del suolo, il loro governo vanno visti insieme, come insieme vanno visti l'uso e la tutela di queste due risorse: non solo attraverso interventi puntuali, ma attraverso un uso corretto e programmato dell'intero territorio. L'uso di queste risorse non può non programmarsi e non può non esserci una programmazione globale, perchè oggi esiste un intervento diretto ed indiretto dell'uomo su tutto il territorio e su tutte le risorse in esso presenti. L'uomo interviene su tutto il territorio, su quello urbanizzato, su quello protetto, su quello vincolato, sui boschi, sui pascoli, su quello agricolo. È l'ente pubblico che interviene a dettare norme sull'uso del territorio; è l'ente pubblico che spesso interviene per incentivare o disincentivare le attività dei privati. Anche dell'uso dell'acqua, o della pluralità dei suoi usi (sia di quella superficiale che di quella in falda) è l'uomo a decidere. L'uso dell'acqua per le industrie, per l'irrigazione, per l'alimentazione, per la produzione di energia (e si può continuare) è deciso dall'uomo. È l'uomo, quindi, che deve programmare l'uso del suolo e dell'acqua.

È necessario un approccio multidisciplinare per affrontare il problema della tutela del suolo, dal settore idraulico a quello agricolo-forestale, dalla bonifica della pianura e della montagna, all'uso plurimo delle acque, alla sua regimentazione e tutela dall'inquinamento, dalla salvaguardia delle coste, dal fenomeno dell'erosione alla manutenzione degli alvei fluviali.

Sono le regioni che devono impegnarsi per una corretta gestione del territorio attraverso i vari enti locali ed i privati che sul territorio intervengono concretamente. È la regione che ha la competenza a gestire il territorio; è la regione che pianifica il territorio, che controlla o approva direttamente o per delega i piani regolatori generali; è la regione, in breve, che decide su dove intervenire, sul come intervenire, a livello urbanistico, a livello di cave, di costruzione delle grandi infrastrutture, di discariche, di insediamenti produttivi, di tutela di un determinato territorio. È la regione che interviene sull'uso plurimo dell'acqua. È la regione che interviene sull'uso del territorio agricolo, sulle colture da incentivare o disincentivare. È la regione che interviene nel campo della forestazione.

La tutela del suolo, in breve, può scaturire non solo attraverso interventi mirati e puntuali su singole parti del territorio, ma dalla politica territoriale, economica, sociale complessiva che la regione porta avanti.

La legge n. 183 del 1989 non è stata applicata nè sono stati realizzati gli interventi strutturali in essa previsti. Le risorse sono state investite solo per le emergenze. Bisogna spezzare il circolo vizioso: mancato intervento a monte, quindi emergenza, quindi intervento a valle. È necessario intervenire

per prevenire, utilizzando tutte le conoscenze scientifiche, tutte le capacità organizzative di uno Stato moderno, tutti i mezzi a disposizione per prevenire le calamità; è necessario, inoltre, intervenire con immediatezza ed efficacia quando eventualmente la calamità si è verificata. Per fare attività di prevenzione non sono necessari nuovi strumenti legislativi: bisogna in primo luogo dare attuazione alla legge n. 183 del 1989, alla legge n. 36 del 1994 e alle altre che esistono. La legge n. 183 è stata il frutto di un lungo dibattito culturale che ha caratterizzato gli ultimi decenni e in base al quale si è giunti a concepire il territorio come un unico organismo vivo e continuamente variabile. Si è individuato il bacino idrografico come ambito su cui intervenire con l'attività di programmazione e di modificazione della realtà là dove necessario.

Si è individuata, nell'autorità di bacino, l'autorità che deve promuovere la conoscenza del territorio, pianificare l'uso dello stesso, programmare gli interventi necessari ad evitare le calamità ed a conservarne il suolo. Questa legge è rimasta, a distanza ormai di sei anni, inapplicata, sia per quanto riguarda l'aspetto amministrativo-organizzativo dei vari enti interessati, sia per una congiuntura economica e finanziaria negativa, che ha prodotto pesanti tagli agli investimenti per la tutela del suolo. La legge n. 183 del 1989 è certamente una buona legge, ma stenta a partire; le regioni non individuano i bacini, nè nominano le autorità. Essa fino ad oggi non ha dato i risultati sperati perchè sono mancate le risorse, perchè non vi è stata una adeguata capacità di gestione, perchè è mancata la volontà di attuarla in quanto la sua attuazione porterà inevitabilmente sacrifici momentanei. Per pianificare il bacino è necessario:

1) *conoscere la situazione attraverso gli* studi già fatti ed altri puntuali da fare per *quelle aree e quelle tematiche non approfondite*. Bisogna individuare il bacino e le *zone litoranee; la conoscenza deve riguardare* la pedologia, i fenomeni di erosione del suolo, la consistenza delle acque, il trasporto solido, gli strumenti di pianificazione esistente. È necessaria la consocenza dell'ambiente antropico, delle aree protette, di quelle marginali, delle case, delle zone agricole, delle zone urbane, industriali, commerciali, produttive, delle zone turistiche o soggette a servitù, delle discariche, delle dighe, dei laghi, degli impianti elettrici, delle infrastrutture, di come si utilizzano le acque, degli scarichi delle stesse, della loro qualità, delle opere di difesa del territorio;

2) individuare gli squilibri, i momenti di rottura, le zone di crisi, situazioni di rischio o di degrado ambientale negative per le popolazioni. Bisogna individuare i rischi attuali, le situazioni critiche in atto e quelle che si possono verificare in futuro;

3) pianificare le azioni propositive che devono avere come fine la difesa, la tutela e la valorizzazione del suolo e delle risorse idriche.

Il fatto che le regioni non si siano attivate come avrebbero dovuto, per l'attuazione della legge n. 183 del 1989, e che non si siano costituiti gli organismi di bacino; il fatto che la legge n. 183 non abbia dato i risultati che si speravano nel corso di questi anni: tutto ciò ha portato a un nuovo accentramento delle funzioni a livello statale. È necessario che il Governo centrale si impegni per fare in modo che gli enti e gli organi periferici si attivino e nei momenti delle calamità e durante la gestione ordinaria per tutelare il territorio.

È necessaria una legge quadro per intervenire in modo sistematico e senza improvvisazioni a valle delle calamità. Schematicamente si può dire che bisogna:

1) *istituire un sistema capace di allertare* immediatamente le autorità, che a loro *volta devono poter avvisare tempestivamente* i cittadini;

2) *stabilire criteri oggettivi per la stima* dei danni, onde evitare tutte le conseguenze *negative che oggi si verificano; il censimento* dei danni deve essere più rigoroso; *bisogna stabilire un meccanismo ed una* procedura che permetta di individuare le

aree colpite ed i danni che si sono verificati, per evitare il «mercato» che ad ogni decreto si attiva;

3) stabilire delle norme generali tali che valgano per ogni evento calamitoso, al fine di evitare interventi episodici, con tutte le difficoltà, le carenze, gli sprechi ed i fenomeni di corruzione che oggi si verificano;

4) stabilire quali contributi e quali agevolazioni dare ed in quale forma per fare in modo che i cittadini, per uguale danno, possano ricevere il medesimo aiuto;

5) stabilire i compiti di ogni organizzazione per fare in modo che si possa intervenire immediatamente dopo la calamità in modo ordinato;

6) predeterminare le eventuali possibilità di deroghe, le condizioni per l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, l'eventuale assunzione di personale straordinario;

7) la copertura finanziaria non può essere episodica;

8) sono necessari finanziamenti certi: le entrate devono essere continuative, per fare in modo che quando c'è la calamità si possa intervenire per far fronte all'emergenza;

9) stabilire dei meccanismi che diano trasparenza ed equità nella distribuzione dei finanziamenti.

In breve è necessario approvare al più presto una legge quadro per passare dall'emergenza, dall'episodicità, dal contingente e dall'improvvisazione, alla prevenzione ed alla programmazione degli interventi. Le calamità naturali devono essere gestite in maniera programmata. Occorre una legge quadro, quindi, che semplifichi le procedure, individui un unico soggetto delegato a gestire l'emergenza e preveda l'istituzione di un fondo unico per le calamità, elaborando criteri per l'attività di prevenzione.

STANISCIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul testo disegno di legge

(Estensore: BRICCARELLO)

17 gennaio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul testo disegno di legge

(Estensore: PODESTÀ)

16 gennaio 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che gli stanziamenti previsti dal provvedimento si configurano come tetti di spesa in relazione alle disposizioni concernenti interventi e contribuzioni di carattere finanziario.

sugli emendamenti

(Estensore: MORANDO)

6 febbraio 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione che su quelli 2.4, 2.2, 3.1, 4.1, 7.6, 7.0.1, 10.0.1, 10.0.2, 12.13 (limitatamente ai commi 1, 5-*quinquies*, 5-*sexies* e 5-*septies*), 12.15 (limitatamente ai commi 1, 5-*quinquies*, 5-*sexies* e 5-*septies*), 12.14 (limitatamente ai commi 1, 5-*quinquies*, 5-*sexies* e 5-*septies*), 12.16 (limitatamente ai commi 1, 5-*quinquies*, 5-*sexies* e 5-*septies*), 12.3, 12.2, 15.0.4, 15.0.5, 2.7, 11.16, 11.14, 11.2, 11.15, 12.10, 12.11, 12.12, 8.5, 8.2, 8.4, 12.4, 14.8, 7.3, 11.13, 12.5, 12.6 e 12.1, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Formula inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti 15.0.9 e 15.0.8 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia trasferita al triennio 1996-1998 la copertura finanziaria degli oneri e su quello 15.0.1 a condizione, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la parola «valutato» sia sostituita con quella «determinato».

Esprime inoltre parere di nulla osta sull'emendamento 14.2 osservando che esso persegue una finalità per la quale non era stato predisposto un accantonamento nel corso dell'esame della legge finanziaria, sull'emendamento 16.1, nel quale occorrerebbe rendere coerente l'indicazione dell'onere con quella della relativa copertura e sull'emendamento 9.0.1 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 1 le parole «per la realizzazione di progetti per l'» siano sostituite da quelle «per la progettazione e la realizzazione dell'».

Formula, infine, parere contrario sull'emendamento 8.3.

7 febbraio 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che su quello 15.0.10, per il quale il nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: Sen. FONTANINI)

31 gennaio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e 5 ottobre 1995» *inserire le seguenti:* «, nonchè il 2 novembre 1995 e dal 24 al 27 dicembre 1995».

1.3

Al comma 1, lettera a), *in fine, aggiungere le seguenti parole:* «Piemonte dal 19 al 20 settembre 1995, Emilia Romagna dal 22 al 26 dicembre 1995».

1.1

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «nella provincia di Massa Carrara», *con le seguenti:* «nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia»

1.4

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«c-bis) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi dal giorno 1 marzo 1995 e tuttora in atto nel comune di Civitacampomarano in provincia di Campobasso».

1.6

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «imprese industriali, commerciali,» *inserire la seguente:* «turistiche,».

2.6

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 40 miliardi di lire per l'anno 1996. All'onere non rientante nella copertura di cui all'articolo 10, pari a lire 10 miliardi, si provvede, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento realtivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-*bis*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.2 (Nuovo testo)

Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» *con le seguenti*: «centoventi giorni».

2.3

Art. 5.

Al comma 6, dopo la parola: «stategici», *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione di quelli demaniali, ovvero destinati a pubblici uffici dello Stato, per i quali detti interventi sono realizzati a cura del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio».

5.2

Art. 7.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile un'ulteriore somma di lire 10 miliardi per gli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria. A tale maggiore spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-*ter*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.6 (Nuovo testo)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad emanare ordinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per consentire l'applicazione immediata del piano di emergenza predisposto dal prefetto di Parma, a seguito dell'evento franoso in località "La Lama" del comune di Corniglio, comprensivo della evacuazione di beni e di persone e delle relative attività di assistenza e soccorso. Al relativo onere, fino ad un importo di lire 1.800 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550».

7.7

*Dopo l'***articolo 7**, *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Contributo straordinario all'Istituto nazionale di geofisica)

1. Per l'attività svolta nel corso dell'anno 1995 dall'Istituto nazionale di geofisica, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica, approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni nell'anno 1996.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550».

7.0.1 (Nuovo testo)

Art. 8.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane di Basilicata, Calabria, Campania ed Umbria, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici e di dissesto idrogeologico, verificatisi nei giorni indicati all'articolo 1, comma 1, danni gravi ai beni propri, possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 20 miliardi a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

1-*bis*. Per effetto della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riduce proporzionalmente il riparto fra le regioni che conseguentemente provvedono alla riformulazione dei piani di intervento».

8.6

*Dopo l'***articolo 9,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Provvidenze per opere di prevenzione)

1. A favore dell'Autorità di bacino del fiume Tevere è disposto uno stanziamento per la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento e per le opere di sistemazione del bacino idrico del lago Trasimeno nonchè per le opere di contenimento, di collegamento e di prevenzione di eccezionali eventi idrogeologici.

2. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo pari a lire 2.000 milioni per il 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.1 (Nuovo testo)

Art. 11.

Al comma 2, sopprimere il capoverso a).

11.17

Al comma 2, capoverso b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e dell'ottobre 1993».

11.1

Al comma 2 sostituire il capoverso c) *con il seguente:*

«*c)* alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994, alle imprese industriali, artigianali e commerciali, nonchè alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli della regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1992, del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Lombardia danneggiate nel giugno 1992, contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al comma 1 provvede alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo, nonchè i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse».

11.11 (Nuovo testo)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'importo di lire 40 miliardi di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, è aumentato di lire 20 miliardi. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

11.5 (Nuovo testo)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Lo stanziamento di lire 50 miliardi di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aumentato di lire 20 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di lire 150 miliardi di cui all'articolo 1-*sexies* del medesimo decreto-legge».

11.19

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo le parole: "nello stesso comune" sono inserite le seguenti: "o in comuni contermini";

5-*ter*. Le provvidenze previste dagli articoli 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994».

11.10

*Dopo l'***articolo 11** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Disposizione relativa alla sorveglianza sismica in Sicilia)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche dei predetti enti di ricerca"».

11.0.2

*Dopo l'***articolo 11** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifica all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433)

1. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiorna, nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, il provvedimento di cui al comma 2 nella

parte relativa ai dati parametrici da adottare per il computo dei contributi da riconoscere nonchè alle procedure di attuazione tenuto conto della peculiarità degli interventi da realizzare nel particolare contesto ambientale e architettonico e della necessità di accelerare la ricostruzione».

11.0.5

Art. 12.

Al comma 5 aggiungere il seguente periodo: «I soggetti interessati possono presentare le relative domande entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso».

12.7

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il contributo a fondo perduto previsto dal comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, limitatamente alle sole imprese cessate viene versato a seguito della presentazione di perizia giurata che attesti unicamente il valore dei beni danneggiati. Sono comprese tra le imprese cessate anche quelle sottoposte alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni».

12.17

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-*bis*. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni del presente articolo limitatamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 3 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 30 aprile 1996.

2-*ter*. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonchè per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, le disposizioni di

cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 691 del 1994, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconducibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 9 della citata deliberazione, è determinata sulla base della documentazione mediante atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.

2-*quater*. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 2-*ter*, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni».

5-*ter*. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Per i titolari degli studi professionali d cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma 1 è individuato nella data del 30 giugno 1996».

5-*quater*. Il termine del 31 marzo 1996, previsto dal comma 1 dell'articolo 4-*quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 è prorogato al 30 aprile 1996.

5-*quinquies*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole «anni 1994 e 1995» sono sostituite dalle seguenti: «anni 1994, 1995 e 1996».

5-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano anche a tutti i comuni compresi nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 17 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1995".

12.13 (Nuovo testo)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il termine del 31 marzo 1996 previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1996».

12.18

*Dopo l'***articolo 13,** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Ripristino di opere pubbliche danneggiate)

1. Per interventi di somma urgenza finalizzati alla tutela della pubblica incolumità ed al ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, le amministrazioni interessate provvedono ai sensi dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, nel limite di 200.000 ECU».

13.0.1

Art. 14.

Al comma 1, dopo le parole: «predispone un piano» *inserire le seguenti:* «entro il maggio 1996».

14.1

Al comma 1, dopo la parola: «comuni» *inserire le seguenti:* «, alle organizzazioni».

14.3

Al comma 1, dopo la parola: «volontariato, » *inserire le seguenti:* «queste ultime».

14.4

Al comma 2, dopo la parola: «mobili» *aggiungere le seguenti:* «ed i beni mobili registrati».

14.5

Al comma 2, dopo la parola: «gratuito» *sopprimere la virgola e inserire le seguenti:* «alle organizzazioni di volontariato, nonchè».

14.6

*Dopo l'***articolo 15,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Contributi per la ricostruzione di immobili nei comuni della Valnerina rientranti nella regione Umbria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della comunità montana della Valnerina, è destinata alla regione Umbria la somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

2. Per la ricostruzione degli edifici di culto di cui agli articoli 3 e 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, ricompresi nei comuni di cui al comma 1, è destinata al Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 900 milioni nell'anno 1996, 800 milioni nell'anno 1997 e 700 milioni nell'anno 1998.

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 3 miliardi e 900 milioni per il 1996, 3 miliardi e 800 milioni per il 1997, 3 miliardi e 700 milioni per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.9 (Nuovo testo)

*Dopo l'***articolo 15,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Contributi per opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni della Valnerina rientranti nella regione Marche)

1. Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni delle Marche, siti nella Valnerina, danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979, e successivi, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per gli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per il 1996, 500 milioni per il 1997, 500 milioni per il 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.8 (Nuovo testo)

*Dopo l'***articolo 15,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Interventi per la riduzione del rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana e flegrea)

1. Al fine di potenziare la sorveglianza e le ricerche sul rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana e flegrea nonchè di realizzare interventi per la preparazione alle emergenze, è concesso un contributo speciale all'Osservatorio vesuviano per il triennio 1996-1998, per un importo complessivo di lire 25.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1996, lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per l'anno 1998.

2. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'erogazione all'Osservatorio vesuviano dei finanziamenti di cui al comma 1 sulla base di programmi predisposti dal Gruppo nazionale per la vulcanolgia del Consiglio nazionale delle ricerche ed approvati dalla Sezione rischio vulcanico della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.6

*Dopo l'***articolo 15,** *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Interventi di prevenzione dal rischio sismico)

1. Al fine di incentivare l'avvio di interventi di prevenzione del rischio sismico, anche mediante opportuna sperimentazione di tecniche di miglioramento strutturale degli edifici pubblici e privati, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a partecipare ad iniziative promosse da soggetti istituzionali competenti, anche mediante accordi di programma».

15.0.10 (Nuovo testo)

Art. 16.

Al comma 2, sostituire la cifra: «488» *con la seguente:* «498».

16.2

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

*Sostituire l'***articolo 10** *con il seguente:*

«Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutato in lire 106.700 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 86.700 milioni mediante l'utilizzo della disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi ridotta corrispondentemente la relativa autorizzazione di spesa, e quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto».

Coord. 1.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchè misure urgenti in materia di protezione civile.

Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 302 del 29 dicembre 1995.*

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchè misure urgenti in materia di protezione civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di immediati interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali e sismici verificatisi nei mesi da marzo ad ottobre 1995 in talune regioni, nonchè il dissesto idrogeologico nel comune di Camaiore;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni relative a precedenti eventi alluvionali, nonchè in materia di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi:

a) a seguito degli eccezionali eventi alluvionali nelle regioni: Basilicata il giorno 15 agosto 1995, Calabria dal 13 al 14 marzo 1995, Campania il 21 settembre 1995, Friuli-Venezia Giulia il 19 settembre 1995, Lazio dal 16 al 17 settembre 1995, Liguria dal 25 al 26 settembre 1995 ed il giorno 16 novembre 1995 e dal 4 al 6 ottobre 1995, Lombardia il 3 luglio 1995 e dal 12 al 14 settembre 1995, Puglia il 30 agosto 1995, Sici-

lia dal 13 al 14 marzo 1995, il 31 luglio 1995 e nei giorni 13, 16 e 19 agosto 1995, Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre 1995, Umbria dal 13 al 14 settembre 1995, Veneto dal 30 al 31 maggio 1995;

b) a seguito degli eventi sismici verificatisi nel giorno 10 ottobre 1995 nella provincia di Massa Carrara e nel giorno 30 settembre 1995 nella regione Puglia;

c) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nei giorni 14 e 15 ottobre 1995 nel comune di Camaiore (Lucca).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel 1995, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite.

Articolo 2.

(Interventi a favore delle imprese)

1. Per la ripresa dell'attività produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, è assegnato un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di lire 30 miliardi per l'anno 1996.

3. Le domande di ammissione al contributo di cui al comma 1, sono presentate alle prefetture entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce modalità e procedure per la concessione e l'erogazione della suddetta provvidenza. Tale decreto sarà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

(Interventi a favore delle aziende agricole)

1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonchè per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 ed individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modifi-

cazioni, si applicano le disposizioni e le procedure della medesima legge.

2. All'onere finanziario di cui al presente articolo si provvede con la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale per l'agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, integrata di lire 10 miliardi per l'anno 1996.

Articolo 4.

(Contributi ai privati per gli eventi alluvionali)

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purche legalmente edificate, ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno.

2. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purchè legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, il contributo, a fondo perduto, è fino al cinquanta per cento della spesa per il ripristino.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2 è assegnata alle regioni di cui all'articolo 1 la complessiva somma di lire 4 miliardi per l'anno 1996, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla ripartizione della predetta somma fra le regioni interessate che sono tenute a predisporre un programma operativo nel quale vengono indicati anche:

a) tempi e modalità di spesa;

b) specifiche direttive per la progettazione, esecuzione e verifica degli interventi. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi.

4. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

Articolo 5.

(Contributi ai privati per gli eventi sismici)

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed indivi-

duati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purchè legalmente edificate o vero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino all'ottantacinque per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno e per i necessari interventi di miglioramento sismico.

2. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purchè legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato ai soggetti proprietari un contributo, a fondo perduto, fino al sessantacinque per cento della spesa di ripristino e miglioramento sismico.

3. Con il termine miglioramento sismico di cui ai commi 1 e 2 si intende un insieme di interventi volti prevalentemente ad assicurare una buona organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualità dei collegamenti tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti senza comprendere, se non in casi strettamente necessari, interventi, diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari. Nel caso di interventi su un edificio facente parte di un aggregato strutturale possono essere effettuati interventi limitati anche sugli edifici adiacenti a questo. I progetti possono prevedere, oltre agli interventi strutturali, anche le opere di finitura strettamente connesse.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 le regioni predispongono un programma operativo nel quale vengono indicati anche:

a) tempi e modalità di spesa;

b) specifiche direttive per la definizione di elementi utili alla corretta e completa progettazione, esecuzione e verifica degli interventi, avvalendosi anche del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e del Servizio sismico nazionale. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi.

5. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo sono assegnate, per l'anno 1996, le somme di lire 7.300 milioni alla regione Toscana e di lire 1.200 milioni alla regione Puglia da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

6. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi previsti dal presente articolo, per finanziare interventi di miglioramento sismico sugli edifici pubblici strategici.

7. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

Articolo 6.

(Contributi ai privati per dissesto idrogeologico)

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari, purchè legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che, a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Camaiore (Lucca) nei giorni 14 e 15 ottobre 1995, risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato. Il contributo può essere utilizzato anche per la costruzione o l'acquisto di una nuova unità immobiliare.

2. I proprietari dianzi indicati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al comune istanza per ottenere il contributo di cui al comma 1, con allegata perizia tecnico-economica giurata relativa al danno subito.

3. Il comune, valutata la congruità delle stime dei danni, predispone un piano di erogazione dei contributi da assegnarsi ai soggetti beneficiari nei limiti delle disponibilità di cui al comma 4 e lo sottopone al preventivo esame del Dipartimento della protezione civile.

4. Al comune viene assegnata per l'anno 1996 la somma di lire 4.200 milioni, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. La predetta somma è comprensiva delle spese di riempimento della voragine, di sondaggi e di indagini idrogeologiche e geognostiche urgenti, nonchè per la demolizione degli edifici non più recuperabili. Al fine di consentire la ricostruzione in altro sito delle unità immobiliari distrutte, il comune è autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a modificare gli strumenti urbanistici.

5. Il comune e tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

6. La località del comune denominata «Le Funi», limitatamente alla parte in cui si è aperta la voragine, passa al patrimonio indisponibile del comune medesimo. In tale parte non possono essere realizzate costruzioni di qualsiasi genere.

Articolo 7.

(Interventi urgenti di protezione civile)

1. Per interventi di emergenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, si provvede ad emanare ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata, per l'anno 1996, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, la somma di lire 30 miliardi.

Articolo 8.

(Provvidenze a favore degli enti locali)

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici o di dissesto idrogeologico, danni gravi ai beni propri ubicati nel territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 50 miliardi nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1995, n. 471, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni.

Articolo 9.

(Provvidenze da parte di altri enti pubblici)

1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi elencati nell'articolo 1 del presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici, la corresponsione dei contributi in questione ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

Articolo 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7, valutato in lire 86.700 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante l'utilizzo della disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi ridotta corrispondentemente la relativa autorizzazione di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 11.

(Disposizioni integrative di precedenti eventi alluvionali)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è incrementata di lire 20 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

2. All'articolo 5, comma 6-*bis*, primo capoverso, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole da: «alle imprese industriali, artigianali e commerciali» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti:

«: *a)* i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, alle imprese industriali, artigianali e commerciali del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1992;

b) i benefici di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993;

c) i benefici di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al comma 1 provvede alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo, nonchè i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse.».

3. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dopo le parole: «per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle urgenti realizzate ai sensi dell'articolo 3 e già individuate con apposite deliberazioni delle giunte regionali, nell'ambito delle residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.».

4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è

ulteriormente incrementata della somma di lire 40 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede con le disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

(Integrazione norme per mutui alle imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994)

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-*ter*, comma 1, lettera *a)*, n. 4), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articolo 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.».

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: «ricostituzione di scorte» sono inserite le seguenti: «da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994».

3. Il comma 7-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-*ter*, comma 1, lettera *c)*, n. 2), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

«7-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo Centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.».

4. L'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-*quinquies (Conversione dei mutui)*. - *1*. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.».

5. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono impartite disposizioni per l'attuazione del comma 4.

Articolo 13.

(Ripristino danni subiti da beni di enti pubblici per eventi alluvionali del novembre 1994)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Le risorse non assegnate entro il 31 dicembre 1995 dal comitato tecnico, di cui al comma 3, possono essere ripartite successivamente, e, comunque, entro il 31 marzo 1996 su presentazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, di atti integrativi ai piani di rilevazione, relativamente a danni precedentemente non accertabili per obiettive difficoltà e che non risultino coperti da alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

4-*ter*. Eventuali economie di spesa, registrate dai soggetti beneficiari del mutuo in corso di realizzazione o al termine delle opere di ripristino per ribasso d'asta o per altri motivi, possono essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero competente, per l'adeguamento o il miglioramento delle strutture da ripristinare in base a dettagliata relazione, anche ai fini del comma 4-*quater*.

4-*quater*. I soggetti beneficiari dei mutui di cui al comma 1 devono, con dichiarazione resa ogni semestre ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, asseverare alle amministrazioni vigilanti e all'ufficio ispettivo centrale della direzione generale del Ministero del tesoro il rendiconto dettagliato delle spese effettuate con l'indicazione dei singoli prelevamenti sulle somme assegnate. Le amministrazioni vigilanti, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e congiuntamente con l'ufficio ispettivo centrale predetto, sono tenute ad effettuare adeguati controlli, al fine di accertare sia lo stato di avanzamento delle opere di ripristino delle strutture danneggiate, sia il corretto utilizzo delle somme assegnate.».

Articolo 14.

(Agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile)

1. Allo scopo di potenziare la capacità di risposta all'emergenza da parte del Servizio nazionale di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, predispone un piano per la dislocazione nelle aree a rischio del territorio nazionale di mezzi e materiali, prevedendo anche l'affidamento in uso gratuito ai comuni ed alle associazioni di volontariato, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, dei materiali di propria dotazione.

2. I beni mobili di proprietà dello Stato divenuti inservibili possono essere destinati, a titolo gratuito, alle associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, purchè siano destinati unicamente allo svolgimento di attività di protezione civile.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i criteri, le modalità e le condizioni dell'affidamento in uso gratuito beni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 15.

(Disposizioni per la definizione degli interventi a Napoli di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e relative operazioni di rendicontazione)

1. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 22, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è prorogato al 31 marzo 1996. Limitatamente all'attività di rendicontazione prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, il termine del 31 dicembre 1995 è prorogato al 30 giugno 1996. Analogamente le operazioni di chiusura della contabilità soltanto per le spese di funzionamento e del personale sono effettuate entro il termine del 30 giugno 1996. Il funzionario incaricato dal CIPE individua 15 unità tra il personale in servizio presso la struttura del funzionario medesimo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da adibire alle attività connesse alla predisposizione e presentazione del rendiconto. Le relative spese di funzionamento e del personale continuano a gravare sulle residue disponibilità finanziarie all'uopo utilizzabili sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Le predette unità di personale all'atto della presentazione del rendiconto sono tenute a rientrare nei ruoli delle amministrazioni di provenienza.

Articolo 16.

(Reintegro fondi ex Gescal)

1. Ai fini del reintegro parziale dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, della somma di lire 15 miliardi utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, per gli interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo destinati a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere in via compensativa nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa per l'anno 1996 di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, relativo alle modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 488. La quantificazione da parte delle regioni dei fabbisogni complessivi occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n.328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è pari a quella formalmente comunicata al Ministero dei lavori pubblici - Comitato per l'edilizia residenziale entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1995.

SCÀLFARO

DINI - CORONAS - FANTOZZI - CLÒ - LUCHETTI - MASERA - BARATTA

VISTO, *il Guardasigilli:* DINI